



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n. 70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

VISTO il Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 della G.U.R.I. del 24.2.2004, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sue modifiche ed integrazioni.

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la legge 24 novembre 2003, n. 326.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto spedito il 28.9.2016, dalla signora Giuseppa maria Mirabile e dall'ing. Francesco Lutri, rappresentati dall'avv. Vincenzo Racioppo, con studio in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento n.10961 del 31.8.2016, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali di Siracusa ha espresso parere contrario sul progetto in sanatoria relativo alla chiusura di un portico da destinare a magazzino nell'immobile di proprietà della signora Mirabile ;

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché non risulta essere stato presentato oltre il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

**REGIONE SICILIANA**

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Siracusa contenute nella nota n. 2876 del 10.3.2017.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta la legittimità del parere della Soprintendenza di Siracusa, che non avrebbe erroneamente tenuto conto del fatto che la domanda di sanatoria, ai sensi dell'art.13 della l.47/85, è stata ripresentata dopo il primo diniego, a seguito del cambiamento di categoria catastale del locale da "abitazione" a "deposito", di modo che l'intervento avrebbe dovuto essere considerato alla stregua di un piccolo abuso che ha determinato un aumento di superficie e/o volume.

CONSIDERATO che *per volumi tecnici, ai fini dell'esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, devono intendersi i locali completamente privi di una autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinati a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa* (Consiglio Stato, sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2565; T.A.R. Sicilia - Palermo Sez. I - sentenza 9 luglio 2007, n. 1749; T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II, 4 aprile 2002 n. 1337) *ed, in particolare, quei volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'ubicazione di quegli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort degli edifici, che non possano, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, essere inglobati entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche* (T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III - sentenza 15 gennaio 2005 n. 143; T.A.R. Puglia - Bari sentenza n. 2843/2004), e soprattutto che non siano abitabili, come potrebbe desumersi, ad esempio, da un'altezza inferiore a m.1,70.

RITENUTO che gli interventi realizzati, a prescindere dalla nuova categoria catastale, non rivestono le caratteristiche di locale tecnico e quindi legittimamente la Soprintendenza ha espresso parere contrario sull'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.

RITENUTO per le suesposte ragioni di dovere respingere il ricorso gerarchico dalla signora Giuseppa maria Mirabile e dall'ing. Francesco Lutri, avverso il provvedimento avverso il provvedimento n. n.10961 del 31.8.2016 della Soprintendenza per i Beni Culturali di Siracusa

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è respinto il ricorso proposto in via gerarchica, spedito il 28.9.2016, dalla signora Giuseppa Maria Mirabile e dall'ing. Francesco Lutri, rappresentati dall'avv. Vincenzo Racioppo, con studio in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento n.10961 del 31.8.2016 della Soprintendenza per i Beni Culturali di Siracusa.

Art. 2) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Siracusa a mezzo PEC.

Art. 3) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 7 aprile 2017

IL DIRIGENTE GENERALE
Gaetano Pennino f.to